

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Prosecuzione attività socialmente utili.**

La Regione Umbria nel corso dell'anno 2001, a seguito della convenzione stipulata in data 21 dicembre 2000 con il Ministero del lavoro, che trasferiva risorse e poneva il vincolo-obiettivo della stabilizzazione nel corso dell'anno di almeno 300 lavoratori impegnati nelle attività socialmente utili, ha posto in essere una serie di provvedimenti (DGR n. 433 del 2 maggio 2001; n. 670 del 13 giugno 2001; n. 649 del 13 giugno 2001; n. 870 del 18 luglio 2001) che hanno consentito di individuare circa 496 posti di lavoro, passando dalle 878 unità utilizzate all'1 gennaio 2001 alle 382 del 31 dicembre 2001.

La Giunta regionale, in attesa del perfezionamento delle procedure relative alla stipula della convenzione 2002 con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attribuzione delle risorse necessarie al completamento del processo di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili del bacino regionale, con delibera n. 1696 del 19 dicembre 2001, ha previsto la possibilità della prosecuzione dell'utilizzo per i mesi di gennaio e febbraio 2002, a valere sui residui delle risorse 2001 del Fondo nazionale per l'occupazione, trasferite alla Regione dell'Umbria sulla base della convenzione 2001.

Successivamente, con delibera n. 170 del 27 febbraio 2002 veniva autorizzata la prosecuzione anche per il periodo 1° marzo-30 giugno 2002.

Dopo alcuni incontri con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si è giunti alla stipula della nuova convenzione per l'anno 2002 (delibera Giunta regionale n. 509 del 24 aprile 2002) che prevede per la Regione Umbria risorse finanziarie pari a € 2.651.040,12.

Per quanto sopra e al fine di assicurare continuità al percorso di stabilizzazione in atto, si rende necessario prevedere la possibilità di un'ulteriore prosecuzione delle attività socialmente utili per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2002 per quegli Enti che non abbiano ancora completato il processo di stabilizzazione dei lavoratori da essi utilizzati.

In caso di continuazione delle ASU sarà a carico dell'ente utilizzatore il 50 per cento dell'assegno corrisposto ai lavoratori impegnati ad esclusione degli ultracinquantenni per i quali sarà al 100 per cento a carico del Fondo per l'occupazione, mentre i restanti costi saranno a valere sulle risorse assegnate alla Regione dell'Umbria con le convenzioni 2001 e 2002.

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
17 luglio 2002, n. 971.

Attività socialmente utili anno 2002 - Stabilizzazione occupazionale ed incentivi periodo 1° luglio-31 dicembre 2002.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti il D.L.vo 1° dicembre 1997, n. 468, «Revisione

della disciplina sui lavori socialmente utili,...» ed il D.L.vo 28 febbraio 2000, n. 81, «Integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili,...»;

Vista la L.R. 25 novembre 1998, n. 41, «Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego»;

Viste le proprie delibere n. 668 del 21 giugno 2000, n. 917 del 2 agosto 2000, n. 1278 del 31 ottobre 2000, n. 433 del 2 maggio 2001, n. 670 del 13 giugno 2001, n. 649 del 13 giugno 2001, n. 870 del 18 luglio 2001, n. 1696 del 19 dicembre 2001, n. 170 del 27 febbraio 2002, n. 509 del 24 aprile 2002 e n. 801 del 19 giugno 2002;

Considerato che sia per i risultati raggiunti sia per quanto disposto dall'art. 78, comma 2, lett. a), della legge 388/2000 è stato possibile procedere alla stipula della nuova convenzione per l'anno 2002 (delibera di Giunta regionale n. 509 del 24 aprile 2002) che prevede per la Regione Umbria risorse finanziarie pari a € 2.651.040,12;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 801 del 19 giugno 2002 che consente la prosecuzione delle attività socialmente utili per il periodo 1° luglio 2002-31 dicembre 2002 agli enti utilizzatori che al 30 giugno 2002 non hanno completato per oggettivi motivi il processo di stabilizzazione nei confronti dei lavoratori attualmente impegnati;

Considerata altresì la necessità di adottare ulteriori provvedimenti finalizzati alla definitiva fuoriuscita dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del D.L.vo 81/2000;

Tenuto conto anche delle situazioni di oggettiva difficoltà in cui si trovano alcuni enti utilizzatori nell'individuazione di adeguate soluzioni occupazionali;

Tenuto conto che per gli enti locali e per gli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria è venuta meno la possibilità di usufruire del beneficio di € 9.296,22 in caso di assunzione a tempo indeterminato, previsto dalla L. 388/2000, art. 78, comma 6;

Vista la proposta formulata dal gruppo tecnico LSU, incaricato dalla commissione regionale tripartita;

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alla cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di servizio competente;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di concedere per il periodo 1° luglio 2002-31 dicembre 2002 per ogni stabilizzazione occupazionale a tempo

indeterminato, effettuata ai sensi della D.G.R. n. 870 del 18 luglio 2001, punti 2 e 3, in aggiunta ai benefici previsti dalla normativa nazionale, i seguenti incentivi già stabiliti nella D.G.R. n. 509 del 24 aprile 2002:

a) € 10.000/00 in caso di assunzione a tempo pieno;
b) € 7.500/00 in caso di assunzione part-time uguale o superiore a 30 ore settimanali;

c) € 6.500/00 in caso di assunzione part-time da 24 a 29 ore settimanali;

3) di concedere un incentivo pari a € 10.000/00 ai lavoratori socialmente utili come individuati al successivo punto 7 che avviino o che abbiano avviato tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2002 forme di autoimpiego o microimprenditorialità. Nel caso di lavoratori in utilizzo al momento della presentazione della domanda, il beneficio sarà concesso ed erogato da Sviluppumbria s.p.a. in aggiunta e a condizione che sia riconosciuto al lavoratore il diritto al contributo di € 9.296,22, di cui al D.I. 21 maggio 1998, da parte della Direzione provinciale del lavoro competente. Nel caso di lavoratori appartenenti al bacino regionale, ma non in utilizzo al momento della presentazione della domanda, la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del contributo sarà verificata a cura di Sviluppumbria s.p.a.;

4) di indicare come rispondente ad una reale qualificazione della stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, in aggiunta a quanto previsto dalla D.G.R. n. 870 del 18 luglio 2001, punto 2, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati a seguito di specifico, motivato accordo sindacale. In assenza di tale accordo il requisito della qualità della stabilizzazione si intende soddisfatto nel caso in cui il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sia professionalmente qualificato, abbia durata di almeno tre anni e garantisca un'entità della prestazione, al netto delle contribuzioni previdenziali, assistenziali ed erariali, non inferiore ad € 550/00 mensili o € 6.600/00 annuali;

5) di concedere un incentivo pari a € 2.500/00 ai committenti pubblici o privati di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con le caratteristiche individuate al precedente punto 4, avviati nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2002 e stipulati con i lavoratori socialmente utili di cui al successivo punto 7);

6) di concedere un incentivo pari a € 1.500/00 ai lavoratori socialmente utili di cui al successivo punto 7) che stipulino contratti di collaborazione coordinata e continuativa aventi le caratteristiche di cui al precedente punto 4);

7) di prevedere che gli incentivi di cui al precedente punto 2) siano riconosciuti ai datori di lavoro privati, agli Enti pubblici, agli Enti pubblici economici, agli Enti locali e alle Società miste che assumano a tempo indeterminato i lavoratori socialmente utili, di cui al D.L.vo 81/2000, art. 2, comma 1, appartenenti al bacino regionale attualmente in utilizzo, nonché quelli che, pur non essendo attualmente in utilizzo, sono ancora presenti nel bacino regionale, in quanto in possesso del requisito di transitorietà. L'assunzione dovrà avvenire nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, che per le cooperative è quello relativo al servizio da svolgere;

8) di utilizzare per l'erogazione degli incentivi di cui ai precedenti punti 2), 3), 5) e 6) le risorse del Fondo per l'occupazione assegnate alla Regione dell'Umbria con le convenzioni 2001 e 2002;

9) di stabilire che le richieste per l'erogazione degli

incentivi di cui ai punti 2), 3), 5) e 6) siano inviate a Sviluppumbria s.p.a., che ne curerà l'istruttoria, dandone comunicazione al Servizio politiche del lavoro della Regione Umbria;

10) di prevedere che l'erogazione degli incentivi di cui ai punti 2), 3), 5) e 6) sia effettuata da Sviluppumbria s.p.a. a valere sui fondi di cui al precedente punto 8), non prima di 6 mesi dalla richiesta, anche in forma di anticipazione in attesa dell'effettiva disponibilità delle risorse;

11) di confermare le regole relative all'erogazione ed all'eventuale revoca dei benefici di cui al precedente punto 2) già stabilite nella D.G.R. n. 870 del 18 luglio 2001, punto 13;

12) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Il Relatore
Grossi

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Attività socialmente utili anno 2002 - Stabilizzazione occupazionale ed incentivi - Periodo 1° luglio-31 dicembre 2002.

La Regione dell'Umbria nel corso dell'anno 2001, a seguito della convenzione stipulata in data 21 dicembre 2000 con il Ministero del lavoro, che trasferiva risorse e poneva il vincolo-obiettivo della stabilizzazione occupazionale di almeno 300 lavoratori impegnati nelle attività socialmente utili - A.S.U. -, ha posto in essere una serie di provvedimenti (DGR n. 668 del 21 giugno 2000, n. 917 del 2 agosto 2000, n. 1278 del 31 ottobre 2000, n. 433 del 2 maggio 2001, n. 670 del 13 giugno 2001, n. 649 del 13 giugno 2001, n. 870 del 18 luglio 2001, n. 1696 del 19 dicembre 2001, n. 170 del 27 febbraio 2002, n. 509 del 24 aprile 2002 e n. 801 del 19 giugno 2002) che hanno consentito di individuare n.496 posti di lavoro, passando dalle 878 unità utilizzate al 1° gennaio 2001 alle 382 del 31 dicembre 2001.

Tale ottimo risultato è stato raggiunto grazie all'attività svolta sia dal gruppo tecnico LSU sia da Sviluppumbria s.p.a. e da Italia lavoro s.p.a.

Per l'anno 2002 è stato possibile procedere alla stipula di una nuova convenzione con il Ministero del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge 388/2000, nonché dalla precedente convenzione del 21 dicembre 2000, che trasferisce risorse finanziarie pari a € 2.651.040,12 al fine del completamento del processo di stabilizzazione per le restanti unità lavorative;

Si rende necessario, pertanto, confermare gli strumenti e modalità già individuate (D.G.R. n. 509 del 24 aprile 2002) per favorire tale processo nei tempi più brevi possibili.

È opportuno sottolineare che la ricerca di possibilità occupazionali per i lavoratori in ASU con il passare del tempo si rivela sempre più difficoltosa, atteso che alcuni strumenti sono già stati attivati e non sono ripetibili, anche per vincoli imposti dalla legge 488 del 28 dicembre 2001 (Finanziaria 2002), oppure sono venuti meno, e che la professionalità dei lavoratori rimasti tuttora in utilizzo non

è sempre pienamente rispondente alle esigenze del mercato, richiedendo quindi anche interventi formativi quali, ad esempio, i tirocini o stages previsti dal D.L.vo n. 81/2000, art. 7, comma 12.

Per quanto sopra e al fine di assicurare continuità al percorso di stabilizzazione in atto, è necessario individuare gli strumenti più incisivi, nel rispetto delle linee generali di indirizzo già individuate dalla Giunta regionale, che incentivino, oltre che l'assunzione a tempo indeterminato anche altre forme di stabilizzazione occupazionale.

Tutto ciò premesso, vista anche la proposta formulata dal Gruppo tecnico LSU incaricato dalla CRT, si propone alla Giunta regionale

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
31 luglio 2002, n. 1099.

Regolamento (CE) n. 1493/99 - D.G.R. 11 ottobre 2000, n. 1155 - Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Modifica modello fidejussione FB.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale attività produttive;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio, ai sensi dell'art. 21 c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di sostituire lo schema di fidejussione, modello FB, allegato alla D.G.R. n. 1155/2000 con il nuovo modello FB allegato al presente atto;

3) di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Il Relatore
Bocci

Il Vicepresidente
MONELLI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Reg. (CE) n. 1493/99 - D.G.R. 11 ottobre 2000, n. 1155 - Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Modifica modello fidejussione FB.**

Visto il Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il Reg. (CE) n. 1227/00 della Commissione e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce modalità di applicazione del sopracitato regolamento in particolare in ordine al potenziale produttivo;

Vista la D.G.R. 11 ottobre 2000, n. 1155, ed in particolare il punto 2.8 il quale prevede che i beneficiari devono presentare, entro 30 giorni dalla ammissibilità a finanziamento del progetto presentato, garanzia fidejussoria, assicurativa o bancaria, pari al 20 per cento del contributo assentito, secondo lo schema FB, a garanzia dell'impegno assunto di realizzare il programma presentato nei tempi previsti e negli eventuali stralci annuali previsti;

Considerato che per la richiesta di pagamento anticipato del contributo per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti ai sensi della D.G.R. n. 1155/2000 i beneficiari utilizzano uno schema di fidejussione predisposto dall'AGEA;

Ritenuto pertanto opportuno allineare a tale schema il modello FB di fidejussione, allegato alla D.G.R. n. 1155/2000;

Tutto ciò premesso, propone alla Giunta regionale affinché deliberi

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

Modello FB

REG. (CE) 1493/99 - RISTRUTTURAZIONE
E RICONVERSIONE VIGNETI
SCHEMA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA
O FIDEJUSSIONE BANCARIA
A FAVORE DELLA REGIONE DELL'UMBRIA PARI AL
20 PER CENTO DEL CONTRIBUTO ASSENTITO

Premesso che:

a) il produttore _____ nato
a _____ il _____ cod. fiscale
_____ P. IVA _____ o la ditta
_____ con sede in

cod. fiscale _____/P. IVA
_____ (in seguito denominata «contraente») è titolare della domanda presentata per accedere ai benefici previsti dal piano operativo regionale di attuazione del Reg. (CE) n. 1493/99 approvato con D.G.R. n. 1155 dell'11 ottobre 2000, che prevede la presentazione, entro 30 giorni dalla ammissibilità a finanziamento del progetto presentato, di garanzia fidejussoria pari al 20 per cento del